

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GUERRA)

Roma, 15 dicembre 2015

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (n. 241)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

- lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva 2014/49/UE (c.d. *Deposit Guarantee Schemes Directive* - DGSD), che istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi (SGD), attuando così la delega contenuta all'articolo 7 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014);

- le norme in esame disciplinano la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, che deve essere proporzionata alle passività e deve raggiungere un limite minimo (in linea generale, lo 0,8 per cento dei depositi delle banche aderenti). Sono altresì descritte le modalità per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, prevedendo un sistema di contribuzione *ex ante* (in luogo dell'attuale meccanismo di contribuzione *ex post*, ovvero che si attiva in caso di necessità). Accanto alle forme di contribuzione ordinaria è prevista una contribuzione straordinaria, in caso di insufficienza della dotazione finanziaria. Sono definiti ambiti e modalità di azione dei sistemi di garanzia, ai quali è consentito intervenire anche nelle fasi della risoluzione delle banche, così come – ove previsto dallo statuto - allo scopo di superare lo stato di dissesto;

- si conferma il limite di 100.000 euro per i depositi protetti e si chiarisce che il termine per il rimborso è destinato a ridursi progressivamente nel tempo passando, dagli attuali venti, a sette giorni lavorativi, una volta che il quadro normativo sarà a regime (dal 1° gennaio 2024);

- sono introdotte norme sulla cooperazione tra i sistemi di garanzia istituiti in UE e di coordinamento delle relative azioni. Sono attribuiti alla Banca d'Italia poteri di vigilanza e di disciplina sugli SGD, correlati alla nuova normativa. Viene poi puntualmente disciplinato l'insieme di obblighi informativi alla clientela sui sistemi di garanzia stessi e sulla loro operatività,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

posto che il termine di trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno è scaduto il 3 luglio 2015 e che la Commissione europea ha già aperto una procedura di infrazione per mancato recepimento della direttiva in titolo con lettera di messa in mora del 28 settembre 2015 (procedura n. 2015/0440), si raccomanda alla Commissione di merito di anticipare quanto più possibile i tempi per l'espressione del prescritto parere parlamentare, in modo tale da completare l'*iter* di approvazione ed evitare ulteriori possibili aggravamenti della procedura di infrazione;

come preannunciato nel Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, lo scorso 24 novembre la stessa Commissione ha presentato una proposta legislativa relativa all'istituzione di un sistema europeo di garanzia dei depositi bancari basato su un meccanismo di riassicurazione. La proposta costituisce il terzo tassello dell'Unione bancaria ed è attualmente soggetta alla procedura di verifica del principio di sussidiarietà, di competenza dei parlamenti nazionali dell'Unione.

Maria Cecilia Guerra